



diritto & religioni

Semestrale
Anno XV - n. 1-2020
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

29



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XV – n. 1-2020
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

In ostaggio. Giuramenti rituali nella religione Edo e loro implicazioni nella tratta di persone

Being hostage. Ritual oaths in the Edo religion and their implications in human trafficking

SARA LUCREZI

RIASSUNTO

L'articolo intende analizzare i giuramenti rituali, tipici delle religioni tradizionali africane, e il loro uso criminale nella tratta di persone, nello Stato nigeriano di Edo. A partire dagli anni Novanta, in tale territorio questi riti vengono infatti utilizzati anche per soggiogare vittime di tratta ai fini di sfruttamento sessuale. Le ragazze sono per lo più adescate con l'inganno dai trafficanti, che chiedono loro di siglare accordi di fedeltà e segretezza.

Ci si propone pertanto di ricostruire la fisionomia di tali rituali da una prospettiva storico-religiosa, che ne esamini la molteplicità di usi e il vasto radicamento sociale, e quindi offrire una lettura dell'uso deviante del fenomeno.

PAROLE CHIAVE

Giuramento rituale, religione Edo, tratta degli esseri umani.

ABSTRACT

The article aims to analyze ritual oaths, typical of African traditional religions, and their criminal use in trafficking in people, in the Nigerian state of Edo. Since the Nineties, in this territory these rituals are indeed also used in order to subjugate victims of trafficking for the purpose of sexual exploitation. These young women are mostly lured by deception from the traffickers, and asked to sign loyalty and secrecy agreements.

The study therefore intends to reconstruct the physiognomy of these rituals from a historical-religious perspective, by examining their multiplicity of uses and vast social roots, and thus to offer a reading of the deviant use of the phenomenon.

KEY WORDS

Ritual oath, Edo religion, human trafficking.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il giuramento rituale in Africa – 3. Mondo visibile e invisibile – 4. Il giuramento rituale nella religione Edo – 5. Templi e tribunali – 6. Giuramenti rituali e tratta – 7. Sacralità, spiritualismo, linguaggio.

1. Premessa

Questa breve nota si propone di esaminare i giuramenti rituali praticati nello Stato nigeriano di Edo, dove si attesta un uso criminale di questa pratica, tipica delle religioni africane tradizionali. I rituali sono volti ad asservire giovani donne – future vittime, per lo più inconsapevoli, di tratta ai fini di sfruttamento sessuale – ai loro trafficanti, impedendone la ribellione. In base ai dati disponibili, il 94% delle vittime di tratta nigeriane in Italia proviene dallo Stato di Edo¹ e il rito è praticato su almeno il 90% delle ragazze vittime di tratta in Europa². Ciò mostra che questo rito ha segnato la vita di decine di migliaia di ragazze³, svolgendo un'essenziale funzione di coercizione e controllo, fondata sul terrore.

Negli ultimi anni l'uso criminale del fenomeno ha determinato un gran numero di inchieste giudiziarie, stimolando l'attenzione dei media con *reportage* giornalistici e cronache televisive, e l'uso del rituale è stato oggetto di denuncia in diverse pubblicazioni⁴. Ciò nonostante, la peculiare fisionomia di queste cerimonie all'interno della religione tradizionale è ancora poco chiara e richiede uno studio storico specifico che esamini il fenomeno nei suoi molteplici risvolti, tenendo conto del profondo radicamento del fenomeno nella religione e nella società Edo, e delle sue trasformazioni nel processo temporale.

¹ INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM), *Voodoo Curses keep Victims under Bondage*, iom.int., 19/03/2019.

² ELIZABETH WILLMOTT HARROP, *A Bewitching Economy: Witchcraft and Human Trafficking*, allafrica.com, 17/9/2012.

³ Alcune ricerche affermano la presenza in Italia di circa 10.000 prostitute nigeriane, e altre di circa 50.000 nel mondo. Cfr.: CHRISTIANA E.E. OKOJE (Team Leader), OBEHI OKOJE, KOKUNRE EGHAFONA, GLORIA VINCENT-OSAGHAE, VICTORIA KALU, *Trafficking of Nigerian Girls to Italy. Report of Field Survey in Edo State, Nigeria*, Report UNICRI, 2013, p. 46. Nel 2009, l'United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ha stimato che ogni anno vengono attratte nel circuito della tratta tra le 3.800 e le 5.700 donne africane, di cui la Nigeria rappresenta il primo paese di origine. Cfr.: TED LEGGETT *et alii*, *Transnational Trafficking and the Rule of Law in West Africa. A Threat Assessment*, Report UNODC, 2009, p. 41.

⁴ Si veda, tra gli altri, GIUSEPPE CARRISI, *La fabbrica delle prostitute. Dai villaggi della Nigeria ai marciapiedi italiani*, Newton Compton, Roma, 2011. Tra le testimonianze, si segnalano il testo di ISOKE AIKPITANYI e LAURA MARAGNANI, *Le ragazze di Benin City. La tratta delle nuove schiave dalla Nigeria ai marciapiedi d'Italia*, Melampo, Milano, 2007 (che racconta la storia di una delle autrici, ex vittima di tratta e fondatrice del centro di accoglienza "Casa di Isoke" e del progetto "Le ragazze di Benin City", che si occupa del sostegno alle vittime), e il volume di BLESSING OKOEDION e ANNA POZZI, *Il coraggio della libertà. Una donna uscita dall'inferno della tratta*, Paoline Ed., Roma, 2013 (che pure riporta la storia di una delle autrici, ex vittima di tratta, ora mediatrice culturale impegnata in attività di sostegno).

2. Il giuramento rituale in Africa

I giuramenti sono riti in cui si invoca un dio o uno spirito a testimone di quanto si afferma o a garante di un impegno che si contrae con qualcuno, invitandolo a punire in modo radicale e assoluto chi osi giurare il falso o non rispettare il voto pronunciato⁵. Il rituale si articola in azioni e formule dal carattere sacro e infrangibile, spesso collegate al mondo magico, che attraversano quasi tutte le culture, sia quelle antiche, come, ad esempio, l'ebraica, l'egizia, la greca, la romana⁶, sia, ancor oggi, il Cristianesimo, l'Islam, l'Induismo, le religioni africane, e altre. La precipua funzione dei giuramenti consiste, com'è stato osservato⁷, nell'istituire una relazione tra l'affermazione del giuratore e la potenza invocata, dando così forza sacramentale al giuramento. Tali rituali sono complessi⁸, perché implicano non solo aspetti religiosi e giuridici⁹, ma anche politici¹⁰ e sociali¹¹.

Nell'Africa subsahariana, i giuramenti rituali sono praticati in molte aree¹² sin da epoche molto antiche, sebbene le prime testimonianze a noi

⁵ JOHN MBINDA, *Sanction According to Akamba Customary Law in the Light of Canons 1334 and 1342 of the Code of Canon Law*, Evangelical Publishing, Nairobi, 1997 (testo non consultato personalmente, citato da DANIEL KOSOMO, *The Traditional Oath in African Culture and Tradition. The Nature, Causes and Participation*, Lap Lambert Academic Publishing, Riga, 2010, p. 57 ss.).

⁶ Sulla funzione del giuramento nel mondo classico e nella cultura occidentale, cfr., in particolare, GIORGIO AGAMBEN, *Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento. Homo sacer. Vol. III*, Laterza, Roma-Bari, 2008.

⁷ ÉMILE BENVENISTE, *L'expression du serment dans la Grèce ancienne*, in *Revue de l'histoire des religions*, 134 – 1, 1948, p. 82.

⁸ DANIEL KOSOMO, *op. cit.*, p. 57 ss.

⁹ Il legame con il diritto, implicito in dichiarazioni o accordi vincolanti, è confermato, fra l'altro, dalla stessa etimologia del termine "giuramento", da *iurare* < *ius*.

¹⁰ Nell'Islam il giuramento di affiliazione, chiamato *bay'ah*, rappresenta un importante strumento politico, praticato già da Maometto, tuttora usato in Paesi come l'Arabia Saudita, il Sudan e il Marocco. Cfr. MAX MEIER BRAVMANN, *The Spiritual Background of Early Islam: Studies in Ancient Arab Concepts*, Brill, Leida, 1997, p. 213.

¹¹ Per l'uso di giuramenti rituali in riti di iniziazione in Tanzania, cfr. LAURENTI MAGESA, *African Religion. The Moral Traditions of Abundant Life*, Orbis Book, Nairobi, 1998.

¹² In Etiopia i giuramenti rituali sono usati diffusamente da varie tribù, come i Basketo, i Male, i Banna (cfr. ADOLF ELLEGARD JENSEN, *Altvolker Süd-Äthiopiens*, Kohlhammer, Stuttgart, 1959, p. 216, 300, 316 ss.), gli Oyda (Cfr. YEWUBNEH YEMANEBRIHAN, *Indigenous Conflict Resolution Mechanisms Among the Oyda People of Southern Ethiopia: An Exploratory Study*, tesi di laurea in Social Anthropology, Addis Ababa University, 2016, p. 67 [testo disponibile on line]) o le tribù del distretto di Jawi (cfr. ABRAHAM GENET, *Vendetta Case and Oath based Indigenous Conflict Management in Jawi District, Northwest Ethiopia: A Symbolic Ritual Perspective*, in *Journal of African Studies and Development*, 11 – 3, 2019, p. 26).

In Kenya i giuramenti rituali sono utilizzati diffusamente presso varie popolazioni, come gli Akamba (cfr. DANIEL KOSOMO, *op. cit.*, p. 10 ss.) o i Kikuyu (cfr. PHILIP P. DURAND, *Customary Oathing*

note sembrano risalire ai resoconti delle esplorazioni portoghesi in Africa occidentale di circa 500 anni fa¹³.

Essi rispondono essenzialmente a due tipologie: una assertoria, l'altra promissoria¹⁴. Nel primo caso, generalmente, il giuratore proclama la propria innocenza rispetto a un'imputazione, talvolta collegata alla sfera magica, come nel caso dell'accusa di stregoneria, ma spesso anche di carattere ordinario, relativa a crimini come il furto, l'omicidio, l'adulterio, e altro. In caso di spregiuro ci si attende che lo spirito o la divinità invocata intervengano sul giuratore in modo esiziale. Di conseguenza, qualora questi resti illeso, tale dato è considerato prova e garanzia di innocenza¹⁵.

In tal senso, il rito appare strettamente legato all'ordalia¹⁶, in cui l'esito della prova cui viene sottoposto l'accusato, inteso come diretta manifestazio-

and the Legal Process in Kenya, in *Journal of African Law*, 14 – 1, 1970, p. 17).

In Tanzania giuramenti e ordalie sono diffusi tra varie popolazioni, come gli Zaramo (cfr. LLOYD SWANTZ, *The Medicine Man Among the Zaramo of Dar Es Salaam*, Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala, 1990, p. 145).

In Camerun è stato riportato l'uso del rito presso l'estuario del Rio de Rey (Cfr.: IOAN MYRDDIN LEWIS, *History and Social Anthropology*, Tavistock Publications, London, 1968, p. 96).

In Sud Sudan è attestato l'uso dei giuramenti presso popolazioni come i Dinka e i Nuer. Cfr.: GODFREY LIENHARDT, *Divinity and Experience: The Religion of the Dinka*, Clarendon Press, Oxford, 1987, p. 86; CARL OLSON, *Religious Studies: The Key Concepts*, Routledge, London, 2010, p. 191.

In Ghana i giuramenti sono utilizzati da diversi popoli, come gli Akam (cfr.: KOFI AGYEKUM, *Ntam 'Reminiscential Oath' Taboo in Akan in Language in Society*, 33 – 3, 2004, pp. 317 ss.) o gli Ewe (cfr. JAKOB SPIETH, WILLIAM KOMLA AMOAKU, *The Ewe people: a study of the Ewe people in German Togo*, Sub-Saharan Publishers, Accra, Ghana, 2011, p. 165).

In Nigeria, insieme agli Edo – il cui uso del rito è oggetto di questo articolo – i giuramenti rituali sono molto diffusi anche presso altre comunità, come gli Igbo, gli Yoruba, gli Ibibio e gli Efik (cfr. OBAFEMI JEGEDE, *Shrines, Oath-taking and Jurisprudence in Yoruba and Igbo Religions: Shrines, Oath-taking and Jurisprudence in Yoruba and Igbo Religions of Nigeria*, Lap Lambert Academic Publishing, Riga, 2011; DANIEL OFFIONG, *Conflict Resolution among the Ibibio of Nigeria*, in *Journal of Anthropological Research*, 53 – 4, 1997).

Una ricerca ha recentemente dimostrato l'uso di giuramenti rituali ai fini di tratta anche in Sud Africa. Cfr. BEATRI KRUGER, MARCEL VAN DER WATT, *Exploring 'juju' and human trafficking: Towards a demystified perspective and response*, in *South African Review of Sociology*, 48 – 2, 2017.

¹³ Mircea Eliade ritiene il giuramento un rituale estremamente antico: cfr. *Rites and Symbols of Initiation: The Mysteries of Birth and Rebirth*, Spring Pubns, Washington, 1958 (ed. it. *La nascita mistica. Riti e simboli d'iniziazione*, Morcelliana, Brescia, 1980, p. 40).

¹⁴ GIORGIO AGAMBEN, *op. cit.*, p. 9. La distinzione è stata formulata per la prima volta da Servio, *ad Aen.* XII, 816.

¹⁵ ERNEST DAMMAN, *Die Religionen Afrikas*, Stuttgart, 1963, ed. it. *L'Africa, Le religioni naturalistiche: Mito, Totemismo, Riti di passaggio, Culture, Arti. Ebraismo, Cristianesimo ed Islamismo in Africa*, Jaca Book, Milano, 1985, p. 178.

¹⁶ Cfr. SIEGFRIED MORENZ, *Ägypten im christlichen Altertum*, in KURT GALLING (hrsg.), *Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft*, Mohr, Tübingen, 1965 (ed. ingl. *Religion Past And Present: Encyclopedia of Theology And Religion*, Leida, Brill, 2007 – citato da ERNEST DAMMAN, *op. cit.*, p. 178).

ne della volontà divina, è determinante per il riconoscimento dell'innocenza o della colpevolezza dello stesso. Nel caso del giuramento assertorio, il soggetto proclama pubblicamente la propria innocenza, invocando un'entità ultraterrena che confermi la verità di quanto è affermato. In tal senso, esso vale a ottenere un giudizio divino¹⁷. Questo tipo di giuramento, con valore probatorio, assertivo e certificatorio, è inquadrato nel contesto dell'amministrazione della giustizia e, attualmente, è messo in relazione con gli ordinamenti giuridici, e riconosciuto, in alcuni casi¹⁸, come prova durante i processi, e invocato come mezzo per contrastare la corruzione¹⁹.

Nel secondo caso, si esprime un voto che può essere di varia natura: di affiliazione a un leader (politico o spirituale) o a una setta²⁰, di lealtà a una divinità, di segretezza, di fedeltà coniugale, di impegno a rispettare gli accordi con qualcuno. Consolidando i sodalizi sociali fondati sulla fiducia che gli uomini dicano il vero e mantengano gli impegni presi, i giuramenti esercitano un ruolo importante nel dirimere conflitti e assicurare la pace sociale e contribuiscono all'ordine e alla giustizia nella società²¹, nonché a ridurre i timori psicologici e religiosi dei sortilegi²². Inoltre, poiché si ritiene che gli effetti dei giuramenti non riguardino solo la persona coinvolta, ma si estendano a vaste reti familiari, essi agiscono anche come potenti strumenti di deterrenza, e come

¹⁷ ERNEST DAMMAN, *op. cit.*, p. 179.

¹⁸ Giuramenti rituali e ordalie sono riconosciuti negli ordinamenti legali di diversi Paesi africani, come la Nigeria (vedi p. 14) e il Kenya, dove valgono come prove sia presso le corti distrettuali di Machakos (regione abitata dal popolo Akamba), sia alla Suprema Corte di Nairobi. Cfr. ANTHONY E. THOMAS, *Oaths, Ordeals and the Kenyan Courts: A Policy Analysis*, in *Human Organization*, 33, 1974, p. 59.

¹⁹ Cfr. EGHOSA EKHATOR, *Traditional oath taking as an anticorruption strategy in Nigeria*, nel vol. AKOGWU AGADA, *Combating the Challenges of Corruption in Nigeria: A Multidisciplinary Conversation*, Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission (ICPC), Awka, Nigeria, 2019, p. 310 ss.

²⁰ I giuramenti rituali hanno svolto ruoli decisivi in contesti di lotta. Sono stati, ad esempio, utilizzati da schiavi africani in America (dove la loro pratica si ibridò con elementi cristiani) come preludio di ribellione (come nel 1736 ad Antigua, o nel 1760 in Giamaica [cfr.: YVONNE P. CHIREAU, *Black Magic: Religion and the African American Conjuring Tradition*, University of California Press, Berkeley, 2003, p. 62]). Inoltre, hanno svolto un ruolo di primo piano nel movimento nazionalista keniota *Mau Mau* (1952-1960), che pose le basi per l'indipendenza del Paese nel 1963 (cfr., tra gli altri, LOUIS S. B. LEAKEY, *Mau Mau and the Kikuyu*, Methuen & Co., London, 1952, p. 51; RENISON MUCHIRI GITHIGE, *The Religious Factor in MauMau with Particular Reference to MauMau Oaths*, tesi di laurea, University of Nairobi, 1978 [testo disponibile on line]).

²¹ DAVID W. SHENK, *Peace and Reconciliation in Africa*, Uzima Publishing House, Nairobi, 1983 (testo non consultato personalmente, citato da DANIEL KOSOMO, *op. cit.*).

²² VICTOR W. TURNER, *The Ritual Process, Structure and Anti-Structure*, Routledge, London, 1996, p. 46.

forme di vincolo comportamentale molto sentite e rispettate²³.

Le modalità del rito sono varie²⁴. Generalmente, si fondano sul pronunciamento verbale dell'affermazione fatta, sull'invocazione a testimone di un dio o di uno spirito, sull'uso di una formula con cui si attira su di sé la maledizione in caso di spergiuro²⁵. È ricorrente anche l'uso di oggetti (come l'effigie dello spirito o della divinità che si invocano a testimoniare) e di pratiche violente, come sacrifici di animali, o ferite inferte sul corpo del giuratore, che sottintendono il rischio del rituale. In molti casi, i giuramenti riflettono l'influenza delle religioni monoteistiche, come giurare poggiando la mano sulla Bibbia, se cristiani, o sul Corano, se musulmani²⁶.

3. *Mondo visibile e invisibile*

La regione corrispondente all'odierno Stato di Edo²⁷, situata, com'è noto, in un'area tropicale poco distante dal golfo di Guinea, vanta una lunghissima storia²⁸ e un ricco patrimonio artistico²⁹ e spirituale. La civiltà Edo è stretta-

²³ Kosomo afferma che, poiché il giuramento ha effetti collettivi, promuove responsabilità comune tra i membri di una linea di discendenza, e rappresenta quindi un fattore di inibizione per chiunque intenda porre in discussione la stabilità dell'ordine sociale: DANIEL KOSOMO, *op. cit.*, p. 26.

²⁴ Tra gli Akamba, i giuramenti (chiamati *Kithitu*) vengono amministrati in zone remote (si ritiene che il rito allontani la pioggia, per cui si scongiura la desertificazione dell'area cambiando sempre luogo) dagli anziani, e prevedono l'uso di alimenti (come fagioli, mais, semi di ricino, grasso) e altri materiali (come ruggine, avanzi di ferro o grasso da un corpo umano deceduto [Cfr: DANIEL KOSOMO, *op. cit.*, p. 52, 53]). Tra gli Oyda i giuramenti (chiamati *caaqa*) prevedono una cerimonia con l'uso di materiali o oggetti come pietre, cenere, spade e lance, un pronunciamento verbale, e spesso lo sgozzamento di una capra e l'uso di una bevanda alcolica locale, chiamata *daana* (cfr. YEWUBNEH YEMANEBRIHAN, *op. cit.*, p. 66, 67). In Camerun, presso il Rio de Rey, i giuratori succhiano sangue da una ferita sul loro braccio (cfr.: IOAN MYRDDIN LEWIS, *op. cit.*, p. 96).

²⁵ ÉMILE BENVENISTE, *op. cit.*, p. 81.

²⁶ ERNEST DAMMAN, *op. cit.*, p. 180, 181.

²⁷ Lo Stato di Edo rappresenta uno dei trentasei stati della Repubblica federale nigeriana, e conta una popolazione di circa cinque milioni, suddivisa in numerosi gruppi etnici (i principali dei quali sono gli Edo, gli Esan, gli Etsako e gli Akoko Edo, seguiti da altre etnie come gli Okpe, gli Afemai, gli Ora, gli Igbanke, gli Emai, gli Ijaw. Cfr. LUZ ESTELLA NAGLE, BOLAJI OWASANOYE, *Fearing the dark: the use of witchcraft to control human trafficking victims and sustain vulnerability*, in *Southwestern law review*, Los Angeles, 45 – 1, 2016, p. 580).

²⁸ Per una ricostruzione della storia del Regno del Benin, cfr., tra gli altri: JACOB U. EGHAREVBA, *A short History of Benin*, Ibadan University Press, Ibadan, 1960; DANIEL NABULELEOROGIE ORONSAYE, *The History of ancient Benin Kingdom and Empire*, Jeromelaiho Printers, Benin City, 1995.

²⁹ Sono principalmente noti i manufatti in bronzo e avorio raffiguranti l'*Oba*, i guerrieri e il leopardo, simbolo dello spirito del regno. Le opere, di cui in Occidente si è apprezzato in primo luogo il valore artistico, assolvevano – in una società orale quale quella Edo – a una fondamentale funzione di celebrazione e trasmissione delle eredità culturali, venendo percepite primariamente come

mente intrecciata con le figure degli *Oba*, sovrani dell'area sin dal XII sec.³⁰, che, in seguito alla conquista del regno da parte degli Inglesi nel 1897, e a un successivo periodo in cui la monarchia fu deposta³¹, non esercitano più funzioni politiche, ma conservano un ruolo fondamentale dal punto di vista culturale e religioso³².

Sebbene la maggioranza della popolazione abbia aderito al cristianesimo (vi sono chiese di molte confessioni, principalmente evangeliche)³³, e una mi-

dispositivi mnemonici e oggetti rituali. Cfr.: NIGEL BARLEY, *The Art of Benin*, British Museum Press, London, 2010; PAULA BEN-AMOS, *Art, Innovation, and Politics in Eighteenth-century Benin*, Indiana University Press, Bloomington, 1999.

³⁰ La dinastia *Oba*, le cui origini sono collegate ai vicini Yoruba (il termine significa infatti 're' in lingua Yoruba) si è insediata nel 1180, dopo un periodo di interregno seguito alla caduta della dinastia *Ogiso* di Igodomigodo, regno attestato dalla tradizione orale che, stando alle ricostruzioni proposte, avrebbe governato dal 40 a.C. al 1092 d.C. (la cronologia degli *Oba* è fondata sulla lista dei sovrani del regno stilata dagli inglesi, che prima del 1897 contavano 38 re; cfr.: STEFAN EISENOHOFER, *The Benin Kinglist/s: Some Questions of Chronology*, in *History of Africa*, 24, 1997, p. 139).

Il regno venne allora chiamato "*Ile-Ibinu*" e i suoi abitanti "*Bini*" (termine che poi venne modificato dai portoghesi in "*Benin*", e che passò in seguito a designare il relativo golfo, e quindi, dal 1975, l'attuale Stato, ex regno di Dahomey). In Età Moderna, una forte espansione militare tramutò poi quella che sino ad allora era stata una città-stato (l'odierna Benin City) in un impero, cui venne dato, verso il 1470, il nome di "Edo", e che giunse in circa un secolo a occupare l'intera area dell'odierna Nigeria, divenendo uno dei più potenti e sviluppati stati dell'Africa occidentale (cui ci si può quindi riferire tanto come "regno di Edo" che come "regno del Benin").

³¹ Dal 1900 al 1914 la regione, divenuta parte del protettorato della Nigeria meridionale, fu governata da un Consiglio nativo presieduto dai britannici, che detenevano il vero potere. Nel 1914, quando avvenne la transizione da protettorato a colonia (e i territori meridionale e settentrionale vennero uniti), si decise di ripristinare le precedenti strutture culturali e amministrative (l'assenza dell'*Oba* aveva determinato la dissoluzione dell'ordine sociale consolidato, aprendo a una condizione incerta e potenzialmente ingestibile), svuotandole però di ogni effettivo potere. Cfr. PHILIP IGBAFE, *British rule in Benin 1897-1920: direct or indirect?*, in *Journal of Historical Society of Nigeria*, 3 – 4, 1967, p.702).

³² Nella religione Edo, l'*Oba* incarna il principio reale divino (tanto che si dice: "*agha mi Oba ami*" *Osanobua*"), "vedere l'*Oba* è vedere *Osanobua*", ed è considerato l'incarnazione umana del dio delle acque *Olokun* (cfr.: NORMA ROSEN, *Chalk Iconography in Olokun Worship*, in *African Arts*, 22 – 3, 1989, p.53). Il re è quindi "manifestazione del mondo sacro, depositario di poteri divini e discendente da una famiglia di sovrani semi-divini" (i suoi antenati sono infatti considerati protettori della nazione nella sua totalità, e i loro altari sono santuari nazionali collocati nel palazzo reale [cfr. ITOHAN MERCY IDUMWONYIA, SOLOMON IJEWEMEN IKHIDEROB, *Resurgence of the Traditional Justice System in Postcolonial Benin (Nigeria) Society*, in *African Journal of Legal Studies*, 2013, 6 – 1, p. 128]).

La sacralità della sua figura è tale da proibire di asserire che l'*Oba* muoia, dorma, mangi o si lavi, e da considerare i suoi rituali pubblici e privati essenziali alla preservazione del benessere e della prosperità della nazione (cfr. ELODIE APARD *et alii*, *Religious, Social and Criminal Groups in Trafficking of Nigerian Girls and omen*, Report ECPAT France [End Child Prostitution, Pornography and Trafficking] 2019, p. 48).

³³ I primi missionari giunsero con l'avvio dei rapporti commerciali con i Portoghesi nel XVI secolo, ma l'evangelizzazione divenne massiva durante il periodo coloniale. Dall'inizio del XX secolo sono poi proliferate missioni evangeliche, che hanno condotto a una grande diffusione del Pentecostalismo.

Questa confessione, la cui affermazione era stata inizialmente legata alla lotta contro gli elementi magici della religione tradizionale, a partire dagli anni Novanta, su influenza degli evangelisti americani, ha iniziato a svilupparsi, accanto alle Chiese più tradizionali, una corrente interna i cui leader religiosi

noranza si sia convertita all'Islam, la religione Edo è ancora molto vitale e i suoi rituali sono ampiamente praticati, soprattutto di fronte a problemi concreti di tipo medico, economico, familiare³⁴.

Tale religione³⁵ si inserisce nel più ampio spettro dei culti tradizionali africani³⁶, con cui condivide la credenza in un essere supremo³⁷ e in divinità mino-

assumevano la veste di “profeti-guaritori”. Centrali in questo movimento (di cui è stato pioniere Benson Idahosa a Benin City), sono infatti i “rituali di liberazione”, legati all’idea pentecostale di una “maledizione ancestrale”, che incatenerebbe le persone a subire le conseguenze dei peccati dei propri antenati. Cfr: ELODIE APARD *et alii*, *paper cit.*, p. 40; SANDRA FANCELLO, *Sorcellerie et délivrance dans les pentecôtismes africains*, in *Cahiers d'études africaines*, 48, 2008, p. 189–190.

³⁴ YUSUFU TURAKI, *Africa Traditional Religious System as Basis of Understanding Christian Spiritual Warfare*, Lausanne Movement, lausanne.org, 13/1/2020.

³⁵ Per la dottrina sulla religione Edo si rinvia ai lavori di ROBERT E. BRADBURY, *The Benin Kingdom and the Edo-Speaking Peoples of South-Western Nigeria: Western Africa Part XIII*, International African Institute, London, 1957 (di cui la terza edizione nel 2017), e *Benin Studies*, Oxford University Press, London, 1973; SIMON G. A. ONIBERE, MICHAEL P. ADOGBO, *Selected Themes in The Study of Religions in Nigeria*, Malthouse Press, Ikeja (Nigeria), 2010; FLORA EDOUWAYE S. KAPLAN, *Some Thoughts on Ideology, Beliefs, and Sacred Kingship among the Edo (Benin) People of Nigeria*, in *African Spirituality: Forms, Meanings, and Expressions*, The Crossroad Publishing Company, New York, 2002; DARYL PEAVY, *Kings, Magic and Medicine*, Lulu, Raleigh, 2009, e alla voce di PAULA BEN-AMOS, FLORA EDOUWAYE S. KAPLAN, *Edo Religion*, in MIRCEA ELIADE (Ed.), *Encyclopedia of Religion*, vol. 5, Macmillan, New York, 1987.

³⁶ Nonostante la complessità e le grandi varietà di miti, riti e tradizioni tra gli oltre 6000 gruppi etnici e culturali oggi presenti in Africa, la maggioranza degli studiosi ritiene che si possa parlare di un’unità di fondo tra le religioni africane, a cui fondamento sarebbero le grandi migrazioni (dall’altopiano di Bauchi nell’attuale Nigeria alla zona centrale e meridionale del continente, e dal corno all’odierno Sudan). Cfr.: ALASSANE NDAW, *L’Africa nera. Caratteri generali*, in FRÉDÉRIC LENOIR, YSÉ TARDAN MASQUELIER (Eds.), *Encyclopédie des religions*, Bayard, Paris, 1997, ed. it. in PAOLO SACCHI (cur.), *La religione III, La storia. India. Estremo Oriente. Religioni indigene*, Utet, Torino, 2001, p. 409, 410; ALOYSIUS MUZZANGANDA LUGIRA, *African Traditional Religion*, p. 10. (volume facente parte della collana JOANNE O’BRIEN, MARTIN PALMER [Eds.], *World Religion*, Infobase Publishing, New York 2009 [third edition]).

³⁷ Nelle religioni africane, l’Essere Supremo, definito in vari modi nei diversi gruppi etnici (*Osanobua* tra gli Edo, *Olorun* tra gli Yoruba, *Ubangidi* tra gli Hausa, *Chineke* tra gli Igbo, *Nyame* tra gli Akan e i Duala, *Roog* o *Rog* tra i Serer, *Ngai* tra i Kamba e i Kikuyu, *Amma* tra i Dogon, *Si* tra i Bamileke, ecc.), creatore dell’universo e garante dell’ordine del mondo, è caratterizzato dagli attributi di onnipotenza e onniscienza e occupa una posizione assolutamente preminente rispetto alle altre divinità, le quali fungono da intermediarie tra lui e l’uomo.

Si ritiene infatti che Dio, pur essendo sempre presente, abbia delegato la gestione delle vicende terrene alle altre potenze a lui sottoposte, cui gli uomini rivolgono riti e preghiere, e, com’è stato osservato (cfr. ALBERT BOULANGER, *Africa nera, Religioni della*, in PAUL POUPARD [éd.], *Dictionnaire des religions*, Presses Universitaires de France, Paris, 1984, ed. it. *Dizionario delle religioni*, Mondadori, Milano, 2007, p. 19), appare caratterizzato dal paradosso di essere contemporaneamente assente e presente, fuori del sistema religioso e fondamento dello stesso). È stato quindi notato che la religione africana si possa dire allo stesso tempo monoteistica e politeistica (e si potrebbe dunque definire “enoteistica”). Cfr: ARTHUR C. LEHMANN, JAMES E. MYERS, *Magic, witchcraft and religion: an anthropological study of the supernatural*, Mayfield Pub, California city, 1985; ALOYSIUS MUZZANGANDA LUGIRA, *op. cit.*, p. 36.

ri e intermediarie, spiriti³⁸ e antenati³⁹. Condivide inoltre con le altre l'inscindibilità tra la religione e gli altri aspetti della vita, il pervasivo spiritualismo, la presenza di una molteplicità di figure atte a sostenere la vita spirituale della comunità, l'uso di riti magici e della medicina tradizionale, la trasmissione orale delle credenze.

Come in altri culti della regione, le divinità del pantheon Edo⁴⁰ non sono caratterizzate da una prospettiva morale. L'atto di premiare o punire⁴¹, attribuito loro, sembra dipendere piuttosto dalla correttezza formale e rituale con cui le divinità sono venerate e, nel caso degli antenati, dal modo in cui il nome della famiglia è onorato. A tale proposito, è stato osservato⁴² come nella religione Edo (alla pari di altri culti dell'area, propri di regni dall'articolata evoluzione politica, come quello Yoruba di Oyo, Akan di Ashanti, Fon di Dahomey) la devozione 'manistica' concorra a rafforzare il culto della dinastia, e quindi il controllo sociale.

Come altri culti africani, il sistema religioso Edo divide il mondo in due re-

³⁸ Per la categoria degli spiriti, tra gli altri, cfr. ANGELO BRELICH, *Introduzione alla storia delle religioni*, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1955, p. 21-23.

³⁹ La religione Edo prevede due tipi di antenati: gli *Ehen*, antenati deificati di persone che in vita hanno compiuto imprese eccezionali, e che hanno preso la forma di fenomeni naturali, come fiumi, alberi o montagne, e gli *Edion*, antenati dei padri e delle madri di ogni linea di discendenza, onorati presso i santuari ancestrali di famiglia (chiamati *Ogwedion*). Si ritiene che questi ultimi vivano in villaggi simili a quelli del mondo terreno, continuando a manifestare interesse e coinvolgimento nelle faccende dei loro discendenti, che eseguono rituali per richiedere il loro aiuto o per placare la loro ira. Cfr. PAULA BEN-AMOS, FLORA EDOUWAYE, S. KAPLAN, *op. cit.* Per la categoria degli antenati, tra gli altri, cfr.: ANGELO BRELICH, *op. cit.*, p. 23-24.

⁴⁰ Come osservato da Robert Bradbury la religione Edo (al pari di altri culti africani) prevede varie tipologie di esseri sovranaturali: le divinità (*Erimwin Nohuanren*), gli antenati (*Erimwin N'owa*), gli antenati deificati (*Ehen*), gli spiriti personali (*Ehi* [cfr. ROBERT E. BRADBURY, *The Benin*, cit., p. 30]). Al vertice delle divinità si trova il Dio creatore (*Osanobua*), seguito da una serie di altri dei intermediari tra Lui e l'uomo (*Oria*), tra mondo visibile e invisibile, che assolvono a specifiche funzioni, alcune assorbite dai pantheon di popoli limitrofi, come quelli Yoruba o Igbo.

Il più importante è il dio delle acque *Okolun* (primogenito di Osanobua), seguito dal dio della morte *Ogiuwu*, dal dio del metallo *Ogun*, dal dio del male *Esu*, dal dio delle erbe e delle medicine *Osun*, dalla dea madre *Obienwen*, dalla dea della terra *Oto*, ecc.; cfr. PAULA BEN-AMOS, FLORA EDOUWAYE S. KAPLAN, *op. cit.*, p. 33-35.

⁴¹ RICHARD A. OGUNLEYE, *Covenant-Keeping among the Yoruba People: A Critique of Socio-Political Transformation in Nigeria*, in *International Journal of Humanities and Social Science*, 3 – 9, 2013, p. 81.

⁴² Alfonso Maria di Nola, che riprende la classificazione proposta da Baumann (HERMANN BAUMANN, RICHARD THURNWALD, DIEDRICH HERMANN WESTERMAN, *Völkerkunde von Afrika. Mit besonderer Berücksichtigung der kolonialen Aufgabe*, Essener Verlagsanstalt, Essen, 1940), secondo cui le genti di lingua Kwa costituiscono la XXII cerchia culturale africana, nota che le religioni dell'area riflettono la varietà delle relative organizzazioni politiche, che spaziano da società orizzontali a sistemi complessi (come nel caso del regno di Edo), il cui carattere prevalente sarebbe il manismo, inteso come un differente modo di adorare il principe ereditario. Cfr. ALFONSO MARIA DI NOLA, *Atlantica dell'Est, Religioni dei popoli dell'area*, in MARIO GOZZINI, *Enciclopedia delle religioni*. 1: Abacuc-Celti, Vallecchi, Firenze, 1970, pp.782-786.

gni: quello visibile, dell'esperienza ordinaria (*agbon*)⁴³, e quello invisibile delle divinità, degli antenati, degli spiriti e di altre entità soprannaturali (*erinmwin*)⁴⁴, che vivono parallelamente e sono profondamente intrecciati. Si ritiene infatti che le forze spirituali, contraddistinte da un carattere ambivalente, e invocate sia per produrre benefici che per arrecare danni, agiscono quotidianamente negli affari terreni⁴⁵ e siano responsabili tanto delle fortune quanto delle disgrazie⁴⁶, al punto che qualsiasi cosa, anche minima, è interpretata nell'ottica della loro influenza⁴⁷. Per il popolo Edo, come è stato affermato⁴⁸, "la vita è un mare inesplorato in cui, per avere successo, un individuo ha bisogno di essere guidato dalle mani invisibili degli dei", e gli scambi tra mondo sensibile e ultraterreno, effettuati attraverso riti come preghiere, offerte, sacrifici⁴⁹, divinazione⁵⁰, ordalie e giuramenti, sono fondamentali per il mantenimento dell'equilibrio cosmico⁵¹.

4. Il giuramento rituale nella religione Edo

I giuramenti costituiscono uno dei rituali⁵² di maggior rilievo della religio-

⁴³ Per i termini in lingua Edo ho utilizzato REBECCA N. AGHEYISI, *An Edo-English dictionary*, Ethiope Pub. Corp., Benin City, 1986.

⁴⁴ PAULA BEN-AMOS, FLORA EDOUWAYE S. KAPLAN, *op. cit.*, p. 32.

⁴⁵ KATHY CURNOW, *Sensemaking in Benin Kingdom Oral Traditions: Repetitive Recall of Actual and Traditional Enmity between the Oba and the Ogiamien*, in *Umewaen: Journal of Benin and Edo Studies*, 2, 2017, p. 10.

⁴⁶ JOHN A. COHAN, *The Problem of Witchcraft Violence in Africa*, in *Suffolk University Law Review*, 44 – 4, 2011, p. 803.

⁴⁷ YUSUFU TURAKI, *op. cit.*, p. 30.

⁴⁸ AIMU EMOVON, *Iha Ominigbon Divination*, in *Nigerian Magazine*, 151, 1981 (testo disponibile su scribd.com), traduzione nostra.

⁴⁹ Offerte primiziali e sacrifici di animali sono comuni alla maggioranza dei culti della regione, e riguardano offerte di igname, vino, vino di palma, noci di cola, uova e verdure e uccisione di galli, capre, cani, mucche, tartarughe, montoni. Cfr. DADA ADELOWO, *Perspectives in Religious Studies*, vol. I, Ibadan, Nigeria, Hebn Pubs, Ibadan, Nigeria, 2014, p. 70.

⁵⁰ È stato affermato che la maggioranza degli Edo, sia cristiani che non, nei momenti in cui devono compiere una decisione importante, ricorrono all'utilizzo di pratiche divinatorie, le quali risponderebbero all'importante funzione di ridurre l'ansia. Queste sono di due diversi tipi, a seconda che prevedano o no l'utilizzo di oggetti: nel primo caso (*Obo-Iro*) il divinatore ascolta la questione sollevata dal fedele scrutando intensamente il cielo, e proferendo in seguito l'oracolo; mentre la seconda modalità (detta *Obo-Iha*) presenta molte varianti, in cui si adoperano di volta in volta diversi strumenti (oggetti scolpiti, semi, stringhe ecc.). Cfr.: AIMU EMOVON, *op. cit.*; UYILAWA USUANLELE, *Tracing the African Origins of Obeah (Obia): Some Conjectures and Inferences from the History of Benin Kingdom*, in *West Bohemian Historical Review*, 6 – 2, 2016, p.177.

⁵¹ ELODIE APARD *et alii*, *paper cit.*, p. 35.

⁵² Il culto Edo presenta una gran varietà di rituali officiati sia dai ministri di culto presso templi o

ne e della società Edo, e vengono utilizzati diffusamente in ragione della forza di coercizione psicologica che esercitano, per cui, pur non comportando delle vere e proprie sanzioni legali, sono tuttora considerati più affidabili dei semplici contratti giuridici⁵³.

Come chiarito in precedenza, si tratta di riti con finalità dichiarative o promissive. Nel primo caso, generalmente, l'accusato si discolpa da proprie imputazioni, di vario tipo e peso, e talvolta invece testimonia su comportamenti altrui⁵⁴. Trascorso un periodo di tempo, generalmente di un anno, senza che siano sopraggiunte morte o gravi malattie, il giuratore viene considerato attendibile⁵⁵.

Il giuramento promissorio può invece tanto concernere un accordo tra parti o risolvere un conflitto quanto porre in essere un'affiliazione. Nella prima fattispecie, può essere usato per risolvere questioni commerciali, o controversie su proprietà, eredità o casi di diffamazione. Spesso accade che in una disputa uno dei contendenti richieda all'altra parte di compiere un giuramento per dirimere la questione, e, qualora questi si rifiuti, il primo viene considerato essere nel giusto⁵⁶. Nel secondo caso, il rito può sancire un'asserzione di fedeltà a una divinità (di cui si intende attirare la protezione)⁵⁷, o un ringraziamento a un dio a cui già si è devoti (e con cui si rinnova il sodalizio con un'asserzione di eterna lealtà e riconoscenza)⁵⁸, una dichiarazione di fedeltà al coniuge o alla famiglia allargata⁵⁹, una ratifica della congiunzione a un gruppo o a una set-

luoghi naturali, che dai capofamiglia o dai primogeniti, presso i santuari di famiglia (sia dedicati agli antenati che alle divinità), tanto per garantire protezione e prosperità quanto per colpire qualcuno, o farlo agire contro la sua volontà. Cfr: ELODIE APARD *et alii*, *paper* cit., p. 50-51; DARYL PEAVY, *Kings*, cit., p. 47.

⁵³ UDOBATA R. ONUNWA, *A Handbook of African Religion and Culture*, Dorrance Publishing, Pittsburgh, 2010, p. 70.

⁵⁴ Spesso, in caso di giuramento dichiarativo, i giuratori si situano all'interno di un'area rettangolare, definita "riquadro della verità" (*truth box*), dinanzi alla quale siede il sacerdote e in cui sono esposte le immagini degli spergiuri, uccisi dal dio invocato (a cui il tempio è dedicato). Dietro l'area è posta l'effigie del dio. Cfr. PAUL N. DIAGBOYA, *Oath taking in Edo usages and misappropriations of the native justice system*, Report ECPAT, Ibadan, Nigeria, 2019, cit., p. 10.

⁵⁵ NORAH HASHIM MSUYA, *Traditional "juju oath" and human trafficking in Nigeria: A human rights perspective*, in *De Jure Law Journal*, 52, 2019, p. 148.

⁵⁶ ABDULMUMINI A. OBA, *Religious and Customary Laws in Nigeria*, in *Emory International Law Review*, 2011, p. 141.

⁵⁷ PAUL N. DIAGBOYA, *report* cit., p. 10.

⁵⁸ I giuramenti di ringraziamento sono preceduti da offerte (indirizzate al sacerdote, che in cambio prega per il giuratore), da una danza del devoto e dei suoi congiunti dinanzi al tempio, e dal sacrificio di un animale (del cui sangue viene cosperso l'altare), e prevedono una dichiarazione di eterna fedeltà e riconoscenza al dio. Cfr. PAUL N. DIAGBOYA, *report* cit., p. 8 – 9.

⁵⁹ Vi sono giuramenti in cui le varie mogli di uno stesso uomo affermano di non uccidere o

ta⁶⁰ (è stato attestato l'uso del rito anche da parte di membri di organizzazioni criminali)⁶¹, un'affermazione di lealtà a un leader (come quello dei sacerdoti Edo nei confronti dell'*Oba*)⁶². L'impegno sancito da questo tipo di giuramenti può essere prosciolto solo dal sacerdote che ha officiato il rito, o da ministri di culto che presiedono templi di maggior rilievo⁶³.

Poiché, come nella maggior parte delle civiltà africane, prima della colonizzazione la società Edo era caratterizzata da una tradizione orale (in cui la trasmissione della cultura era affidata alla narrazione di miti, leggende e cosmogonie, così come alla musica, alla danza e all'arte manifatturiera), è molto difficile ricostruire con precisione la dinamica storica del giuramento rituale, di cui si può solo presumere che sia estremamente antico, e quindi molto anteriore alla diffusione nella regione del cristianesimo o dell'Islam, ma di cui – relativamente alle epoche più remote – mancano testimonianze.

Nella regione di Edo i giuramenti vengono indicati col termine *ju-ju*⁶⁴, mentre in Occidente vi si fa generalmente riferimento con il nome di *vudù*, termini che comunque “vengono usati in modo relativamente interscambiabile dalla popolazione locale, per indicare l'uso di poteri percepiti come mistici”⁶⁵. Il termine *ju-ju*, (dal francese *joujou* o *jouet*, giocattolo)⁶⁶, originariamente utilizzato per indicare feticci e amuleti cui veniva attribuito un potere magico, è stato poi adoperato dagli europei per indicare la comunicazione con gli

comunque far del male ai figli delle altre, ed è stato osservato come questo tipo di riti sia un modo per affrontare la questione della mortalità infantile, spesso considerata causata dalla stregoneria. Cfr. FRANCISCA ISI OMORODION, *The socio-cultural context of health behaviour among Esan communities, Edo State, Nigeria*, in *Health Transit Rev.*, 3 – 2, 1993, p. 128.

⁶⁰ Le società segrete hanno giocato un ruolo centrale nella vita politica dell'odierna Nigeria (la cui costituzione ne proibisce esplicitamente la formazione) da tempi immemorabili. Cfr. TEKENA TAMUNO, ROBIN HORTON, *The changing position of secret societies and cults in modern Nigeria*, in *African Notes*, 5, 1969, p. 38.

⁶¹ CHIMA AGAZUE, *The role of a culture of superstition in the proliferation of religio-commercial pastors in Nigeria*, AuthorHouseUK, Milton Keynes, 2013, p. 42.

⁶² PAUL N. DIAGBOYA, *report cit.*, p. 11.

⁶³ OLUFUNKE ALUKO-DANIELS, *Locating the Place of Consent in the Movement of Nigerian Women for Prostitution in Italy*, PhD Thesis, Coventry University, 2014, p. 155.

⁶⁴ MAY IKEORA, *The Role of African Traditional Religion and 'Juju' in Human Trafficking: Implications for Antittrafficking*, in *Journal of International Women's Studies*, 2016, p. 10-11.

⁶⁵ STEPHEN ELLIS, BÉATRICE HIBOU, *Armes mystiques: Quelques éléments de réflexion à partir de la guerre du Liberia*, in *Politique africaine*, 79-3, 2000, p. 66.

⁶⁶ Secondo Simona Taliani, insieme al francese l'etimologia del termine rimanda anche al termine Yoruba *jojo* ('danza') e al termine Hausa *djudju* ('feticcio'). Cfr. SIMONA TALIANI, *Calembour de choses dans le vaudou italien: Corps-fétiche et principes d'inégalité devant les dieux*, in *Social Compass*, 63 – 2, 2016, p. 5.

spiriti tramite oggetti o elementi naturali (come piante, conchiglie, ciottoli)⁶⁷, finendo per designare l'insieme delle religioni tradizionali africane e additan-done spregiativamente il carattere feticistico, animistico, primitivo e pagano⁶⁸. Oggi il termine⁶⁹ designa una grande varietà di credenze e rituali, ma anche di oggetti utilizzati durante il rito e di visioni di divinità apparse in queste occasioni⁷⁰.

Con il nome di *Vudù* (da 'spirito' o 'divinità' in lingua fon, detto anche *Vuju* o *Vodon*), si definisce invece un culto proprio dell'area culturale *ajata-tado*⁷¹, praticato in Benin⁷², Togo e Ghana e trasmesso in età moderna dagli schiavi nei Caraibi e in America latina⁷³, dove si è ibridato con elementi cat-tolici e ha dato luogo a culti sincretistici come il *candomblè*, la *santeria* e la *macumba*. Nonostante esso rappresenti solo uno dei culti dell'area, talvolta in Occidente il termine è usato impropriamente per designare l'insieme delle religioni tradizionali della regione⁷⁴ e dei loro riti (tra cui i giuramenti), ma è anche adoperato dalle vittime di tratta in Europa per farsi comprendere dagli occidentali⁷⁵.

I giuramenti sono espletati a pagamento nei templi da sacerdoti tradizio-nali (*Ohen*, in inglese "chief priests") o da erboristi/divinatori (*Ebo*, in inglese "native doctors")⁷⁶, che fungono da mediatori tra il mondo degli uomini

⁶⁷ ELODIE APARD *et alii*, *paper cit.*, p. 39.

⁶⁸ JOSEPH OMSADE AWOLALU, *What is African Traditional Religion*, in *Studies in Comparative Religion*, 9 – 1, 1975, p. 2.

⁶⁹ Secondo Cynthia Olufade, per il popolo Edo il termine *ju-ju* designa "l'utilizzo di forze soprannaturali su forze naturali": *Sustenance of Sex Trafficking in Edo state; the combined effects of Oath taking, Transnational Silence and Migration imaginaries on Trafficked Women from Edo State*, Report INFRA- Nigeria (*INFRA-Nigeria Working Paper series*, n°56), 2019.

⁷⁰ La vasta gamma di significati si spiega anche col fatto che il termine viene utilizzato in forma veicolare tra persone che parlano diverse lingue o dialetti (così come accade al termine *vudù*, con cui però si designano i giuramenti rituali solo in Europa). Cfr. ELODIE APARD *et alii*, *paper cit.*, p. 40.

⁷¹ ALESSANDRA BRIVIO, *Il vodù in Africa. Metamorfosi di un culto*, Viella, Roma, 2012, p. 30.

⁷² In Benin il *vudù* rappresenta la religione maggioritaria. Gli altri Paesi in cui la religione ufficiale è un culto tradizionale africano sono Mozambico, Guinea-Bissau, Liberia, Costa d'Avorio. Cfr. ALOYSIUS MUZZANGANDA LUGIRA, *op. cit.*, p. 12.

⁷³ Il culto – diffuso da schiavi principalmente di etnia Dahomean, Kongo e Yoruba – si è quindi propagato in Brasile, le Antille, Cuba e Haiti, dov'è organizzato in una chiesa a cui aderisce la maggioranza della popolazione. Cfr. ELIZABETH A. MCALISTER, *Vodou haitian religion*, in *Encyclopaedia britannica Online*, 4/2/2020.

⁷⁴ LUZ ESTELLA NAGLE, BOLAJI OWASANOYE, *op. cit.*, p. 576.

⁷⁵ SIMONA TALIANI, *Coercion, Fetishes and Suffering in the daily lives of young Nigerian Women in Italy*, in *Africa*, 82 – 4, 2012, 82-4, p. 589.

⁷⁶ La religione Edo prevede due diversi operatori rituali: gli *Ohen* e gli *Ebo*. I primi (generalmente maschi, ma talvolta anche femmine) presiedono le congregazioni di fedeli, officiano riti e cerimonie, recitano canti e preghiere, e rilasciano messaggi da parte di una specifica divinità, la quale 'parla'

e quello degli spiriti e delle divinità, e la loro pratica risulta molto comune, tanto da apparire trasversale a persone di ogni grado d'istruzione e di ogni livello economico e sociale (dall'*Oba* ai capi tribali, dai capofamiglia ai cittadini comuni)⁷⁷.

Episodi di cronaca e ricerche sul campo⁷⁸ hanno infatti dimostrato la diffusione dei riti anche tra le élite economiche e politiche e quindi il loro peso anche su decisioni pubbliche. È stato inoltre notato come i giuramenti siano utilizzati anche da molti cristiani, i quali ne giustificano l'utilizzo con il versetto del Vangelo "Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio" (Matteo 22,21; Marco 12, 17; Luca 20, 25), interpretato come una licenza da parte di Gesù ad appoggiarsi ad altri culti in caso di necessità⁷⁹. Talvolta si pongono in atto versioni cristiane dei rituali, somministrate nelle chiese, come i cosiddetti "giuramenti di sangue" officiati dai pastori durante i matrimoni (in cui la carne di uno degli sposi viene incisa, e l'altro giura fedeltà sul suo sangue), o la pratica dei fedeli di inginocchiarsi con la Bibbia in mano per ricevere "l'aura del giuramento"⁸⁰.

Il valore dei giuramenti nella religione Edo e in altri culti dell'area è tale da giustificare anche il loro riconoscimento nell'ordinamento legale nigeriano, dove svolgono un ruolo chiave nel diritto consuetudinario di molti stati meridionali⁸¹ e valgono come testimonianze persino presso la Corte

tramite loro mentre danzano e/o sono in trance (e in cui onore, una volta l'anno, il sacerdote celebra una funzione). Il ruolo di questi religiosi – i quali, prima di cominciare a operare, sottintendono a una lunga serie di riti di iniziazione – è particolarmente rispettato (tanto che, quando passano, tutti si alzano in piedi) e contraddistinto da un abbigliamento specifico e dall'osservanza di una serie di regole (come non bere alcool e non avere rapporti sessuali prima delle cerimonie), e spesso si trasmette di padre in figlio.

Gli *Ebo* (al singolare *Obo*, e chiamati anche *Obodin*) sono invece uomini specializzati in attività di carattere magico ed esoterico, come curare tramite la medicina tradizionale, divinare il futuro, contrastare le streghe, amministrare ordalie. Cfr. ELODIE APARD *et alii*, *paper cit.*, p. 50-51.

⁷⁷ CYNTHIA OLUFADÉ, *Oath taking and the transnationalism of silence among Edo female sex workers in Italy*, degree in *Diaspora and Transnational Studies*, University of Ibadan, Nigeria, 2018, p. 11 (lavoro vincitore dell'*Africa Thesis Award* 2018, consultabile on line).

⁷⁸ Indicativo è il caso del santuario di Okija (villaggio dello Stato sud-orientale di Anambra, poco distante dallo Stato di Edo) dove, il 4 agosto 2004, la polizia ha rinvenuto decine di corpi. Dopo alcuni sensazionalistici giornalisticci che facevano cenno a "omicidi rituali" (sulla scorta di episodi realmente verificatesi nello Stato di Imo nel 1996), si è chiarito che si trattava quasi certamente di persone morte altrove, e poi trasportate lì; comunque, la scoperta del fatto che importanti figure politiche avessero effettuato giuramenti presso il santuario, ha risvegliato l'attenzione sull'uso di questi rituali tra le élites. Cfr. STEPHEN ELLIS, *The Okija shrine: death and life in Nigerian politics*, in *The Journal of African History*, 49 – 3, 2008, pp. 445-7.

⁷⁹ CHIMA AGAZUE, *op. cit.*, p. 65.

⁸⁰ NORAH HASHIM MSUYA, *op. cit.*, p. 147.

⁸¹ In Nigeria convivono, sottoposti alla costituzione del 1999, tre differenti tradizioni di

Federale⁸².

L'esecuzione dei rituali cambia a seconda della tipologia, ma generalmente prevede atti propiziatori rivolti agli dei con noci di cola e gin secco, pronuncia di preghiere e formulazione, in posizione eretta o genuflessa, del giuramento vero e proprio, cui generalmente segue il sacrificio di un animale⁸³. I riti possono coinvolgere alcune parti del corpo (una donna può, ad esempio, giurare sul proprio seno che, semmai avrà pianificato qualcosa di male per i propri figli, morirà, o sul membro del marito che questi non la tradirà)⁸⁴.

Non tutti gli dei possono essere invocati per i giuramenti rituali. Generalmente, a quelli caratterizzati da una natura benevola, spesso simboleggiati dal colore bianco, di cui si vestono i loro fedeli, e invocati per richieste d'aiuto (come la dea della terra *Obienwen* o il dio delle acque *Olokon*), si preferiscono divinità vendicative, di solito associate al colore rosso⁸⁵, come *Shango*, *Ayelala*, *Ogiuwu*, *Osun*, *Ogun*, *Esu*⁸⁶. A volte, i giuramenti possono essere effet-

ordinamento legale: il diritto inglese, il diritto consuetudinario e la *Sharia*. Il diritto consuetudinario deriva da norme e pratiche tradizionali indigene. Cfr. ABDELUMUMINI A. OBA, *Religious and Customary Laws*, cit., p.881.

⁸² La norma che sancisce il valore legale dei giuramenti rituali è l'"Oaths 2003", Chapter 333, "Laws of Federation of Nigeria", cui si aggiungono varie leggi statali (non confederali), come l'"Oath and Affirmations Law", cap. 108, Laws of Kwara State, 1994. Cfr. nigeria-law.org; ABDULMUMINI A. OBA, *op. cit.*, p. 140.

⁸³ PAUL N. DIAGBOYA, *report cit.*, p. 9, 10.

⁸⁴ *Ivi*, p. 11.

⁸⁵ *Ivi*, p. 5.

⁸⁶ *86 Shango* è il dio del tuono, originario del pantheon Yoruba (in cui viene identificato con un antico sovrano del regno di Oyo), noto per la sua potenza e la sua ira. Cfr. WILLIAM BASCOM, *Sixteen Cowries: Yoruba Divination from Africa to the New World*, Indiana University Press, Bloomington, 1993, p. 44-45.

Ayelala è una popolare divinità Yoruba, adorata principalmente tra i popoli Ilaje e Ijaw dello Stato di Ondo, ma il cui culto è diffuso anche in altre zone limitrofe (tra cui lo Stato di Edo), nota per l'efficacia con cui punisce i trasgressori della legge e dell'ordine quando è invocata. Si tratta dell'antenato deificato di una schiava che, secondo la tradizione, venne sacrificata per riparare all'adulterio commesso dalla moglie di un alto capo con un cittadino comune, e che poco prima di morire avrebbe esclamato la parola 'Ayelala' (= il mondo è terribile). Cfr. MATTHIAS OLUFEMI DADA OJO, *Incorporation of Ayelala Traditional Religion into Nigerian Criminal Justice System: An Opinion Survey of Igbesa Community People in Ogun State, Nigeria*, in *Issues in Ethnology and Antropology*, 9, 2014, p. 1025.

Ogiuwu, figlio di *Osanobua*, è il dio del tuono o della morte, che conduce gli uomini via quando è giunta la loro ora; le preghiere e le offerte che gli si tributano sono quindi finalizzate a rimandare la morte (cfr.: J. OMSADE AWOLALU, PETER ADELUMO DOPAMU, *West Africa Traditional Religion*, Onibonoje Press & Book Industries, Ibadan, 1979, p. 81). L'*Oba* ha però posto un veto sul suo utilizzo nei giuramenti rituali, poiché il dio è ritenuto essere troppo efferato e atto a uccidere all'istante (cfr. PAUL N. DIAGBOYA DIAGBOYA, *report cit.*, p. 6).

Osun è il dio del potere insito nelle foglie e nelle erbe (cioè delle medicine). Cfr. J. U. EGHAREVBA, *Benin law and custom*, C.M.S. Niger Press, Port Harcourt, 1949, p. 83.

Ogun, altro figlio di *Osanobua*, è la divinità patrona di tutti coloro che lavorano e usano il metallo: i fabbri, gli incisori, i guerrieri, i cacciatori, gli agricoltori, persino gli autisti di taxi o i meccanici.

tuati invocando l'*Oba* in persona.

Assicurando alle persone una credibilità sacra, fondata sul timore per le drammatiche conseguenze di un eventuale spergiuro, legate non solo all'offesa recata agli dei, ma anche all'infrazione di un'essenziale e cogente legge naturale⁸⁷, i giuramenti rituali sono considerati tra i più potenti strumenti di purificazione della comunità, e un modo di comunicare con gli antenati⁸⁸.

5. Templi e tribunali

I templi dove si eseguono i giuramenti sono spazi sacri dedicati all'adorazione di una specifica divinità (sebbene, in funzione delle necessità dei fedeli, questi possano col tempo essere adibiti, in via secondaria, al culto anche di altre), presieduti da un sacerdote, il cui rilievo è centrale per la religione e la società Edo.

Tali luoghi sono caratterizzati dalla presenza di elementi simbolici e da una precisa divisione degli spazi. Per quanto possano situarsi in edifici assolutamente modesti, essi sono infatti generalmente costituiti da una stanza accessibile a tutti, e da uno spazio interno sacro, dove trova posto l'altare (o gli altari)⁸⁹.

Nello Stato di Edo vi è una piccola scala gerarchica tra i luoghi sacri: il tempio più importante è quello dell'*Oba* a Benin City⁹⁰, seguito dai due tem-

Ogun è visto come il dio che "apre la via", colui che permette alle altre divinità e agli antenati di avere delle ricadute sul mondo quotidiano, ma altresì come un dio feroce e bellicoso, un dio della guerra strumento del giudizio divino, di fronte a cui ogni patto dev'essere rispettato. Giacché si ritiene che la divinità esiga inflessibile giustizia e rettitudine, *Ogun* è spesso invocato nei giuramenti rituali, e nei tribunali civili i fedeli alla religione tradizionale giurano baciando un pezzo di ferro. Cfr.: UYILAWA USUANLELE, *op. cit.*, p.176; ALOYSIUS MUZZANGANDA LUGIRA, *op. cit.*, p. 58-59.

Il dio *Esu* è generalmente considerato il dio del male, parallelo al diavolo biblico, ingannatore e malizioso, che pone gli uomini in difficoltà; allo stesso tempo è però una figura che elargisce benefici ai fedeli che gli si rivolgono. Viene considerato una figura lunatica e irascibile, che, anche se sufficientemente adorata, può comunque sentirsi insoddisfatta e nutrire risentimento, alimentando il caos e complicando le relazioni personali (tanto che si ritiene venga temuto anche dalle altre divinità). Cfr. ALOYSIUS MUZZANGANDA LUGIRA, *op. cit.*, p. 54-57.

⁸⁷ NORAH HASHIM MSUYA, *op. cit.*, p. 148.

⁸⁸ ELODIE APARD *et alii*, *paper cit.*, p. 37.

⁸⁹ *Ivi*, p. 46.

⁹⁰ Il tempio, situato all'interno del palazzo reale, è presieduto direttamente dall'*Oba*, che talvolta può essere assistito da altri sacerdoti e sacerdotesse, e raccoglie tutti i santuari delle divinità maggiormente adorate. Essendo superiore a qualsiasi altro, può essere dichiarato nullo qualsiasi rito effettuato in ogni altro edificio di culto. Cfr. PAUL N. DIAGBOYA, *report cit.*, p. 7.

pli *Ekhonorhue* e *Arohosunoba*⁹¹; per il resto, si tratta di luoghi che possono variare molto per finalità, grandezza e prestigio. Piccoli luoghi sacri possono essere affiliati ad altri di maggiore rilievo, e, come accennato in precedenza, in questi ultimi possono essere revocati decisioni e giuramenti effettuati in templi minori⁹². Tali edifici rappresentano sia centri di incontro tra i fedeli, fra cui si cementa un senso di appartenenza spirituale alla comunità, che luoghi in cui vengono eseguiti riti, sia apertamente che in segreto, spesso di notte.

Com'è stato osservato⁹³, nel Regno del Benin la giustizia era inseparabile dalla religione tradizionale, e gli edifici di culto assolvevano anche a funzioni giudiziarie. I reati non erano infatti considerati semplici infrazioni di un codice legislativo, ma violazioni dell'equilibrio cosmico presieduto dalle forze sovranaturali, a cui era quindi considerato necessario porre riparo tramite l'interlocuzione con il mondo invisibile, mediante un oggetto che fungeva da veicolo di trasmissione⁹⁴.

Questa caratteristica ha condotto alla coesistenza di un sistema giuridico religioso e di uno secolare già prima dell'invasione britannica del Regno del Benin, dove, al pari di altri regni limitrofi, la giustizia poteva essere amministrata in corti civili e in templi⁹⁵, in cui i sacerdoti ricorrevano a divinazione, giuramenti rituali o ordalie. Talvolta invece erano i capi politici e religiosi (come gli *Oba* tra gli Edo, o gli *Igwe* tra gli Igbo) a giudicare casi ed emettere sentenze⁹⁶.

Tale pluralismo giuridico continuò durante la colonizzazione (quando la giustizia tradizionale, pur considerata rozza e primitiva, fu lasciata convivere accanto al diritto anglosassone, in quanto ritenuta utile a garantire ordine e controllo sociale)⁹⁷ e dopo l'indipendenza (quando l'inaffidabilità della legge durante le giunte militari rinsaldò il ricorso al sistema nativo), e persiste ancora adesso.

⁹¹ Tempio fondato nel 1841, a dimostrazione della persistenza della religione tradizionale anche durante l'amministrazione britannica. Cfr. ELODIE APARD *et alii*, *paper cit.*, p. 45.

⁹² PAUL N. DIAGBOYA, *report cit.*, p. 6.

⁹³ SALOMON I. IKHIDERO, ITOHAN M. IDUMWONYI, *Resurgence of the Traditional Justice System in Postcolonial Benin (Nigeria) Society*, in *African Journal of Legal Studies*, 6 – 1, 2013, p.127.

⁹⁴ STEPHAN ELLIS, *This Present Darkness: A History of Nigerian Organized Crime*, C. Hurst & Co., New York, 2016, p.17.

⁹⁵ Le sentenze erano fondate non su leggi scritte, ma morali e naturali. Cfr. S. Ellis, *This Present Darkness*, *cit.*, p. 77.

⁹⁶ PAUL N. DIAGBOYA, *report cit.*, p. 3.

⁹⁷ Nei territori settentrionali venne quindi consentito il ricorso alla Sharia e ad altri sistemi di giustizia nativa, mentre al Sud si continuavano a utilizzare, tra altri metodi, i giuramenti rituali.

Sebbene oggi le ordalie siano illegali⁹⁸ (potendo portare alla morte, o provocare comunque gravi danni fisici)⁹⁹, la divinazione e i giuramenti rituali sono ancora amministrati, specie per risolvere casi che paiono rinviare al mondo spirituale, come accuse di stregoneria, e trovano anche spazio nell'ordinamento legale. La giustizia locale pare essere preferita dalla popolazione, venendo considerata più affidabile (essendo le divinità incorruttibili) e più rapida (giacché si considera che in questo modo vengano ottenuti responsi in non oltre sette giorni)¹⁰⁰.

6. Giuramenti rituali e tratta

Sin dai primi anni Novanta, nello Stato di Edo si attesta un uso criminale dei giuramenti rituali, finalizzato ad asservire giovani donne, spesso minorenni – e nella gran maggioranza inconsapevoli – alla tratta per sfruttamento sessuale in Europa.

Spinte dalle difficoltà economiche e sociali (generate anche da un contesto fortemente patriarcale, in cui non si investe sull'istruzione femminile)¹⁰¹, dalla fine degli anni Ottanta decine di migliaia di ragazze hanno infatti intrapreso un percorso di migrazione che, com'è risaputo, è stato sfruttato e promosso dalla rete dei trafficanti.

Com'è noto, le vittime – per lo più adescate da donne mature, spesso di

⁹⁸ Cfr. ANYOGU FELICIA, *Trial by Ordeal and Human Rights Violation: The Case of the Igbo of Southeastern Nigeria*, in *Igbo Studies Review*, 1, 2013.

⁹⁹ PAUL N. DIAGBOYA, *report cit.*, p. 3.

¹⁰⁰ *Ivi*, p. 15.

¹⁰¹ I costumi sociali tradizionali Edo marcano una forte disuguaglianza di genere, tanto da sembrare costituire un retroscena ideale alla 'deumanizzazione' femminile propria del fenomeno della tratta.

Tradizionalmente la forma di matrimonio (*oronmwon*) più comune era quella poligamica, senza limiti al numero di mogli (pratica oggi ridimensionata, a causa dell'influenza del cristianesimo e dello stile di vita occidentale [Cfr. MARY D. EZEH, *Human Trafficking and Prostitution*, Xlibris Publisher, Bloomington, 2017, p. 115]). Comunque, il padre (*erha*) è considerato il capofamiglia, con pieno controllo sulla moglie (o sulle mogli) e sul resto della famiglia, che gli deve obbedienza e rispetto e di cui, nel periodo precoloniale, era responsabile anche giuridicamente. Tradizionalmente alle donne erano preclusi diritti di proprietà o ereditari, e, sebbene la Costituzione del 1999 abbia proibito la discriminazione di genere, tuttora esse hanno un accesso molto limitato alla proprietà.

Le donne sono soggette a un rigido controllo da parte del padre o del marito, e al rispetto di una serie di regole e tabù, e di specifici riti legati alla vedovanza. Può accadere, per esempio, che vengano costrette all'osservanza di un periodo di lutto segnato da una serie di condotte mortificanti, alla fine del quale spesso le mogli devono proclamare con un giuramento rituale di essere estranee alla morte del marito. A volte, possono perfino essere assegnate in affidamento, come una sorta di 'eredità', a un parente del marito. Cfr. CHRISTIANA E.E. OKOJIE (Team Leader), OBEHI OKOJIE, KOKUNRE EGHAFONA, GLORIA VINCENT-OSAGHAE, VICTORIA KALU, *paper cit.*, p. 35 – 37.

loro conoscenza (definite ‘*madame*’ o ‘*maman*’), con la chimerica prospettiva di una mansione sicura e ordinaria in Europa¹⁰² – si impegnano a essere fedeli all’organizzazione con un giuramento rituale di fedeltà e di segretezza. Le ragazze assicurano in questo modo ai trafficanti di eseguire i loro ordini, di mantenere il silenzio, e di risarcirli del (presunto) costo del viaggio (che oscilla tra i 20.000 e i 50.000 euro)¹⁰³. Alla luce del profondo radicamento e dell’ampio impiego di questo rituale nella cultura Edo per sancire accordi di ogni tipo, il ricorso ai giuramenti anche in questo contesto appare del tutto logico.

Una volta condotte in Europa, le vittime scoprono però di dover lavorare in strada, e il vincolo del debito le assoggetta per anni¹⁰⁴ (sebbene, molto spesso, la mancanza di denaro, contatti, documenti, conoscenza della lingua del Paese e familiarità col contesto in cui si trovano, così come la responsabilità nei confronti della famiglia da mantenere in Nigeria, fa sì che, comunque, le donne rimangano intrappolate nel contesto di sfruttamento anche in seguito).

Il timore delle conseguenze per l’infrazione del giuramento¹⁰⁵ spinge la grande maggioranza delle donne a consegnare autonomamente il denaro ai trafficanti e a non ribellarsi e denunciare. Da un lato, quindi, le vittime (a differenza di quanto accade in altre zone del mondo) non necessitano di essere costantemente monitorate dai trafficanti, dall’altro il loro silenzio finisce col vanificare l’ampia serie di misure di contrasto al fenomeno della tratta¹⁰⁶

¹⁰² Generalmente si propongono lavori da commessa, sarta, parrucchiera, cameriera, babysitter, badante, ecc.; vi sono però anche ragazze consapevoli di doversi prostituire, almeno per qualche tempo, anche se difficilmente possono intuire la portata della dimensione di sfruttamento cui stanno andando incontro.

¹⁰³ È stato osservato come spesso le vittime (che vengono generalmente adescate nei villaggi attorno a Benin City, aree rurali in cui le ragazze sono spesso analfabete o ricevono comunque un’istruzione minima) credono che la cifra sia indicata nella loro valuta nazionale, il naira, e non in euro (e quindi immensamente maggiore) o comunque non hanno un’idea precisa della corrispondenza della somma in naira (considerando anche che il viaggio si paga in dollari [cfr. ISOKE AIKPITANYI, LAURA MARAGNANI, *op. cit.*, p. 49]). Altre, pur consapevoli della cifra, sono indotte a credere che potranno comunque ripagare il debito in un tempo (da qualche mese a massimo un anno) assolutamente inferiore alla realtà (cfr.: MAY IKEORA, *op. cit.*, p. 7).

¹⁰⁴ FRANCO PRINA, *Trade*, cit., p. 110.

¹⁰⁵ Si ritiene che lo spergiuro conduca a conseguenze come la sterilità, la morte per parto, il decesso della giuratrice o/e della sua famiglia, la follia. Cfr. NORAH HASHIM MSUYA, *op. cit.*, p. 149.

¹⁰⁶ Negli ultimi vent’anni sono stati messi in moto molti tipi di intervento. Da un punto di vista legislativo, la Nigeria nel 2000 ha ratificato i “Protocolli di Palermo” contro il traffico di esseri umani (cfr. *ONU, Report of the High-level Political Signing Conference for the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, held in Palermo, Italy, from 12 to 15 December 2000, treaties.un.org), e ha introdotto una sanzione penale nei confronti dei giuramenti rituali ai fini di sfruttamento sessuale nello Stato di Edo (cfr.: *Edo State Criminal Code [Amended law 2000] Sections 223a-223d.*); nel 2003, poi, il Parlamento ha approvato una legge contro la tratta (il *Trafficking in Persons [Prohibition] Law Enforcement and Administration [Amendment] Act*, cfr. U.S. Department of State, *Trafficking in Persons Report*, 2010). Nello stesso anno, inoltre, è stata

elaborate, a partire dagli anni Zero, sul piano nazionale e internazionale¹⁰⁷. Neutralizzando ogni possibile disobbedienza con il terrore per la rappresaglia delle forze spirituali, i giuramenti rituali assolvono quindi a una funzione di capitale importanza per il circuito della tratta.

I giuramenti hanno la doppia valenza tanto di assicurare la fedeltà della vittima ai trafficanti, quanto di portare fortuna al progetto migratorio¹⁰⁸: viene veicolato il messaggio che se la ragazza sarà ubbidiente, tutto andrà bene¹⁰⁹.

La somministrazione del rito¹¹⁰ (che può concretarsi in versioni leggermente diverse di volta in volta)¹¹¹ è caratterizzata da una penetrante forza espressiva e iconografica.

Come riportato da numerosi studi¹¹², il rituale prevede infatti, dopo l'esecuzione di atti propiziatori¹¹³ e la pronuncia di preghiere, che la ragazza sia fatta denudare, e che, al cospetto di uno spirito o una divinità invocata dall'officiante (generalmente *Esu*)¹¹⁴, la sua carne venga incisa, effettuando dei tagli

fondata l'agenzia nazionale nigeriana contro la tratta di persone (*National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons [NAPTIP]*). Da allora sono state realizzate svariate commissioni d'indagine e progetti internazionali (come il programma UNODC *Strengthen the Capacities of State and Non-State Institutions to assist, support and protect Victims of Trafficking in Nigeria* [2018 – 2020], unità operativa attualmente operante nello Stato di Edo), condotti in primo luogo dalle Nazioni Unite.

¹⁰⁷ Secondo la NAPTIP nel 2016 vi sono stati 654 processi, di cui solo 23 si sono conclusi con una condanna dei trafficanti (a fronte di dati OIM che hanno rilevato nello stesso anno l'arrivo via mare in Italia di 11.099 donne nigeriane). Cfr. U.S. Department of State, *Report on Trafficking in Persons*, 2016, Nigeria.

¹⁰⁸ JENNY KLEEMAN, *Nigeria: Sex, Lies and Black Magic*, channel4.com, 27/6/2013.

¹⁰⁹ Tale ambivalenza è tipica dei giuramenti: come infatti notato da Agamben, alla maledizione in caso di spergiuro, corrisponde, e viene talvolta esplicitata, una benedizione nel caso si affermi il vero. Cfr. GIORGIO AGAMBEN, *op. cit.*, p. 42, 43.

¹¹⁰ L'esecuzione del rito segue l'adempimento di alcune pratiche di carattere formalistico e di eventuali altri riti propiziatori. Quando il viaggio è organizzato, la *madame* paga una somma di circa 5000 naira (circa 12 euro) al santuario, che, con guisa giuridica, invia alla ragazza una lettera di convocazione, con il suo nome, il nome della *madame* e la data e il luogo del rito. Si possono compiere quindi altri rituali, come sacrifici o incantesimi per proteggere la donna durante il viaggio, riti di purificazione o finalizzati ad accrescere l'attrattiva delle ragazze (affinché i clienti siano attratti e acconsentano alla cifra richiesta). Una volta al tempio, la ragazza deve pagare altri 5000 naira, più il prezzo del rituale (80.000 naira, ossia circa 200 euro; cifra erogata al momento dalla *madame*, ma che poi si andrà ad aggiungere al debito). Cfr. ELODIE APARD *et alii*, *paper cit.*, p. 53, 62.

¹¹¹ Un documentario dell'emittente britannica *Channel Four*, condotto dalla giornalista Jenny Kleeman, mostrava come, al termine di un rito, alla donna venisse soffiata della polvere in volto e marcata la fronte d'argilla, affinché gli spiriti la potessero riconoscere. Cfr.: JENNY KLEEMAN, *video cit.*

¹¹² Cfr. CHRISTIANA E.E. OKOJIE (Team Leader), OBEHI OKOJIE, KOKUNRE EGHAFONA, GLORIA VINCENT-OSAGHAE, VICTORIA KALU, *paper cit.*, p. 17.

¹¹³ Come nella maggioranza dei riti della religione Edo, tali atti prevedono l'impiego di gin secco e noci di cola. Cfr. PAUL N. DIAGBOYA, *report cit.*, p. 11.

¹¹⁴ MARUSCA BARBERI *et alii*, *Trafficking of Nigerian girls in Italy: The data, the stories, the social services*, Report UNICRI, Torino, 2010, p. 38.

in cui viene inserita della cenere, allo scopo di far penetrare lo spirito nel suo corpo¹¹⁵.

Il sacerdote entra quindi in possesso di elementi corporei e di indumenti intimi (ciuffi di capelli, peli pubici, unghie, saliva, gocce di sangue, biancheria) della vittima e, talvolta, di una sua parente (generalmente la madre o la sorella)¹¹⁶, e li sigilla in un vaso, che viene poi conservato in un santuario, o consegnato alla *madame*¹¹⁷.

La ragazza pronuncia dunque il giuramento davanti all'effigie della divinità, facendo voto di restituire tutti i soldi e di garantire obbedienza alla donna, pena la ritorsione degli spiriti su di sé e sulla propria famiglia¹¹⁸. Viene quindi sacrificato un gallo, il cui cuore è asportato e ingerito dalla giuratrice insieme a una bevanda alcolica, e la cerimonia si conclude.

Com'è stato osservato¹¹⁹, tali funzioni presentano una forte componente simbolica: l'appropriarsi del sangue viene inteso come una forma di appropriazione dell'essenza individuale della persona, mentre il possesso di capelli e peli pubici incarna il controllo sulla mente e sulla sessualità, da parte della *madame*, sulla vittima, e suggella la sua impossibilità di fuggire abbastanza lontano da scampare alla ritorsione degli spiriti per una possibile violazione del vincolo. La nudità concorre inoltre ad acuire la percezione di vulnerabilità della vittima.

In alcuni casi, poi, il giuramento viene compiuto una volta giunti al Paese di destinazione (oppure, ne viene effettuato un secondo), e a volte, poi, le *madame* possono mettere in contatto telefonico i sacerdoti con le ragazze, anche una volta che queste sono partite, perché vengano rammentate loro le implicazioni dell'impegno preso¹²⁰.

La problematica centralità del vincolo del giuramento nella rete della tratta ha condotto recentemente a un evento che potrebbe rivelarsi foriero di incisive conseguenze, aprendo una possibilità di affrancamento per le vittime. Il 9

¹¹⁵ È stato osservato come tale pratica sia comune a molte religioni tradizionali africane. Cfr. RICHARD A. OGUNLEYE, *op. cit.*, p. 85.

¹¹⁶ ANA DOLS GARCÍA, *Voodoo, Witchcraft and Human Trafficking in Europe*, Report UNHCR, 2013 (*New Issues in Refugee Research, Research Paper* n. 263), p. 7.

¹¹⁷ OLAIDE A. GBADAMOSI, *International Perspectives and Nigerian Laws on Human Trafficking*, All-Nations Press, Benin City, 2006.

¹¹⁸ VICTOR N. OPARA, *Trafficking Contracts: Mith or Reality? Re-Examination of Consent in Human Trafficking*, in TOYIN FALOLA, NIYI AFOLABI (Eds.), *The Human Cost of Africa Migration*, Routledge, London, 2007, p. 56.

¹¹⁹ PAUL PEACHEY, *Sex Traffickers' Juju Spells to be 'Reversed' as Part of Radical New Scheme to Encourage Young African Victims to Come Forward*, independent.co.uk, 15/2/2015.

¹²⁰ PAUL N. DIAGBOYA, *report cit.*, p. 16. Sacerdoti e *madame* finiscono inoltre spesso per stringere particolari relazioni, giacché i primi forniscono alle trafficanti protezione spirituale.

marzo 2018 l'*Oba* Ewuare II ha infatti convocato i massimi ministri di culto dello stato nel palazzo reale e liberato con un editto le donne dall'obbligo del pagamento del debito nei confronti dei trafficanti (*Oga*)¹²¹, vietando nel contempo ai sacerdoti locali di officiare oltremodo giuramenti rituali ai fini di tratta, pena l'ira degli dei e degli antenati¹²². L'intervento¹²³ è stato presumibilmente motivato dalla crescente attenzione riservata negli ultimi anni dai media al fenomeno, e quindi dalla cattiva fama derivatane allo Stato di Edo, così come dalle pressioni della Direttrice della National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP) Julie Okah-Donli e dello stesso Presidente della Repubblica Muhammadu Buhari. In ogni modo la dichiarazione, definita un "felice esempio dell'uso di soluzioni africane per risolvere problemi africani"¹²⁴, collocando il fenomeno in una dimensione sacrilega, ha riscosso immediati effetti positivi, spingendo molte ragazze a fuggire e a denunciare i trafficanti¹²⁵.

Risulta comunque per ora difficile valutare l'impatto complessivo che tale dichiarazione giocherà nel contrasto al fenomeno, e tentare di prevedere le contromosse poste in atto dai trafficanti.

7. Sacralità, spiritualismo, linguaggio

Spesso in Occidente la funzione dei giuramenti non è ben compresa e i fraintendimenti si ripercuotono sulle azioni di contrasto al fenomeno della

¹²¹ I termini 'madame' (per donna) e 'oga' (per uomo) sono spesso utilizzati in Nigeria come forma di rispetto per ragioni di età o status sociale. Cfr. MAY IKEORA, *Bilateral Cooperation and Human Trafficking. Eradicating modern Slavery between the United Kingdom and Nigeria*, Palgrave, London, 2018, p. 45.

¹²² È stato osservato come, per salvare i propri affari, i trafficanti possano ricorrere all'espedito di far compiere i giuramenti rituali al di fuori dello Stato di Edo, il cui territorio si ritiene coincidere con l'area d'influenza dell'*Oba*. Cfr. PAUL N. DIAGBOYA, *report cit.*, p. 18.

¹²³ Quel giorno l'*Oba* ha ricollocato fuori dal palazzo delle statue di divinità particolarmente riverite (alcune delle quali non venivano mostrate in pubblico da quasi 800 anni) e ha vietato ai sacerdoti di officiare oltremodo giuramenti rituali, affermando di perdonare quanti li avevano compiuti in precedenza, ma che coloro che avrebbero continuato avrebbero dovuto fronteggiare l'ira degli spiriti degli antenati. Egli ha inoltre liberato con effetto immediato le ragazze dal vincolo del giuramento, e ha posto una maledizione non solo su quanti avrebbero continuato a praticare questi riti, ma anche sui genitori dei trafficanti e delle vittime (tratto che denota l'importanza del coinvolgimento delle famiglie nel fenomeno della tratta). Cfr. COLIN FREEMAN, *They will face the Wrath of our Ancestors' – Nigerian King places Curse on Sex Trafficking Rings*, *telegraph.co.uk*, 2/4/2018.

¹²⁴ ADAOBI TRICIA NWAUBANI, *A Voodoo Curse on Human Traffickers*, *nytimes.com*, 24/3/2018.

¹²⁵ MARTA BELLINGERI, *Gli effetti dell'editto Oba sulle donne nigeriane, schiave sessuali in Italia*, *openmigration.org*, 20/9/2018.

tratta e di sostegno alle vittime. Da un lato, infatti, si considera che le ragazze siano plagate, subiscano un “lavaggio del cervello”, ignorando che il rito si inquadra nella religione tradizionale, profondamente radicata nella regione – anche se i culti locali spesso sono usati come un potente strumento di repressione da parte dei trafficanti, sia in Africa che nelle Americhe¹²⁶. Dall’altro, si sottovalutano rilevanza e significatività del rituale, considerandolo una forma di superstizione e giudicandone l’impatto sociale come esito di mera suggestione, e quindi mistificando la dimensione di realtà che il rito occupa nella vita di quante lo subiscono.

Come è stato affermato da uno psichiatra curante vittime di tratta, molte ragazze che hanno infranto il giuramento si sono trovate in una condizione invalidante, con “problematiche e disagi psicologici, disturbi digestivi, senso di confusione, paura”, cioè in uno stato di stress post-traumatico caratterizzato da costanti flash e pensieri intrusivi che riportano all’evento, con difficoltà cognitive (e quindi scarsa capacità di concentrazione e apprendimento) e tendenze a un isolamento sociale e comunicativo, e quindi a problemi relazionali¹²⁷. Anche a causa del fondato timore che il proprio sistema di credenze non venga compreso¹²⁸, le vittime finiscono così per soffrire in silenzio la paura per le conseguenze della promessa infranta, sino ad annichilirsi completamente: la predizione secondo cui il venir meno al voto condurrebbe a morte o follia finisce così spesso per avverarsi.

Tutto ciò rende necessario tentare di comprendere questo rito attraverso le categorie e i simboli che gli sono propri, cioè in riferimento alle credenze e alle usanze tipiche delle religioni tradizionali africane e tenendo conto del significato attribuito alla pratica del giuramento in generale. Sebbene, come è stato osservato¹²⁹, le religioni africane pongano in scena delle concezioni cosmiche, di fronte alla cui prospettiva olistica le varie categorie adoperate per definirle si dimostrano parziali e inadeguate, la credenza negli spiriti ne rappresenta sicuramente un aspetto dirimente.

Tale credenza – molto diffusa anche tra quanti hanno abbracciato il Cristianesimo o l’Islam – è stata infatti ritenuta il fulcro delle religioni africane¹³⁰,

¹²⁶ LUZ ESTELLA NAGLE, BOLAJI OWASANOYE, *op. cit.*, p. 562.

¹²⁷ GRAZIANA SOLANO, *L’etnopsichiatria al servizio dell’integrazione dei migranti. Intervista al dottor Aldo Virgilio, medico e psichiatra transculturale di Catania*, Univr.it, 30/8/2018.

¹²⁸ Un report del Dipartimento di Stato statunitense segnala come molte vittime di tratta nigeriane siano reticenti a rispondere alle domande degli inquirenti in Europa a causa del timore di non essere capite, e per paura che il proprio credo e la propria cultura vengano fraintesi. United States Department of State, *2012 Trafficking in Persons Report – Nigeria*, refworld.org, 28/5/2020.

¹²⁹ ALBERT BOULANGER, *op. cit.*, p. 19.

¹³⁰ HEINZ KIMMERLE, *The World of Spirits and the Respect for Nature: towards a new Appreciation*

e la loro influenza l'origine di ogni cosa, positiva o negativa. Per esempio, la malattia non è intesa come qualcosa che si sviluppa all'interno del corpo, ma come un disturbo con matrice spirituale esterna. Mondo visibile e mondo invisibile sono tanto intrecciati che si potrebbero intendere come due dimensioni della stessa realtà¹³¹: la vita e l'ordine del mondo dipendono infatti da forze sovrannaturali, che devono essere costantemente considerate e onorate. Gli spiriti non abitano solo il mondo invisibile, ma sono presenti anche in quello sensibile: popolano luoghi naturali (come alberi, laghi, cascate, ecc.), abitano in animali selvaggi (come leoni, leopardi, elefanti ecc.), possono manifestarsi negli individui, specialmente in condizione di stati alterati (come il sonno, la malattia o la *trance* propria delle comunicazioni dei "native doctor"), e materializzarsi in oggetti tramite pratiche rituali.

I giuramenti si fondano quindi sulla convergenza tra gli spiriti e la materia vivente del corpo della persona coinvolta, che viene (tanto tramite l'incisione, con cui lo spirito penetra nella carne, quanto con il prendere possesso di parti del corpo e oggetti personali della donna) assoggettata al rispetto del vincolo. E tale contatto tra mondo visibile e invisibile si realizza nel quadro di riti arcani, fortemente suggestivi e condizionanti, che rappresentano esperienze tanto potenti da collegarsi ai più profondi meandri della psiche umana, richiamando paure ancestrali e rendendo mentalmente schiavi, fino a segnare in modo indelebile la vita di chi vi si sottopone.

Va però considerato come si attinga a quest'orizzonte sacro ed esoterico (e al timore reverenziale che esso suscita) in ragione di una esigenza prioritaria: quella della credibilità sociale.

Agamben afferma che l'essenza del giuramento, più che essere indagata – come si è sempre fatto – nella sfera magico-religiosa, andrebbe ricercata sul piano del linguaggio e della sua intrinseca duplice possibilità di corrispondere o meno alla realtà. Da ogni giuramento può quindi derivare una bene-dizione, quando tra parole e cose si instaura una relazione veritiera, o una male-dizione, qualora le parole diventino vane, e tra esse e le cose nominate si frapponga uno scarto¹³². Con i giuramenti si possono quindi porre in atto modalità capaci di sopperire alla natura infida e ambigua degli esseri umani e alla congenita inaffidabilità e fragilità dei loro accordi, per istaurare rapporti ispirati a correttezza e rettitudine, in cui si possa riporre sicura fiducia.

Trattandosi però di un meccanismo squisitamente formale (cui non interes-

of Animism, in *The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa*, 2 – 2, 2006, p. 251.

¹³¹ *Ivi*, p. 251.

¹³² GIORGIO AGAMBEN, *op. cit.*, pp. 18, 30, 42, 58, 95.

sa la natura dell'accordo, quand'anche esso concerna la consegna della propria libertà in mani altrui), quello che si vorrebbe un istituto atto ad assicurare giustizia e attendibilità può trasformarsi, come si è visto, in una trappola, in un congegno di cattura e riduzione in schiavitù¹³³, divenendo un sistema al servizio non più della pace sociale, ma della devianza criminale, che sancisce la lealtà al di sopra di tutto, richiedendo indefessa fedeltà anche ai propri sfruttatori e segregatori.

L'influenza dell'*Oba* – nella sua veste ufficiale di vertice della gerarchia cultuale Edo – potrebbe quindi risultare importante non solo per sottrarre le vittime al vincolo venefico, ma anche per liberare questo antico e vitale rito – situato in un nodale crocevia tra religione, società e politica – dalle ombre di un suo uso decisamente sinistro e malefico.

¹³³ Emblematico della funzione coercitiva del rituale è anche il suo utilizzo per perpetuare la condizione di soggezione femminile, ad esempio tramite il giuramento di vedovanza (con cui la donna giura di non essere responsabile della morte del marito), o quello di adulterio (che può essere richiesto da un uomo per la moglie, ma non viceversa). Cfr. PAUL N. DIAGBOYA, *report cit.*, p. 11.